

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 1967

(143^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Esonero dall'imposta di bollo e dai diritti catastali e ipotecari sugli atti e documenti relativi ad espropriazioni per conto dello Stato o di enti pubblici » (2241) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 2673, 2676, 2677, 2678, 2679
CENINI	2675
GIGLIOTTI	2674, 2675, 2676, 2677, 2678
MAIER, <i>relatore</i>	2674, 2675, 2677, 2678
MARTINELLI	2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679
PELLEGRINO	2675
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2677, 2678, 2679

« Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 1, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, integrata dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1966, n. 949, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche » (2301) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	2679, 2680, 2681
BOSSO	2680
CENINI	2681
MAIER, <i>relatore</i>	2679, 2680
PIRASTU	2680

La seduta è aperta alle ore 17,45.

Sono presenti i senatori: Bertoli, Bertone, Bonacina, Bosso, Cenini, Conti, Cuzari, Fortunati, Gigliotti, Lo Giudice, Maccarone, Maier, Martinelli, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu e Stefanelli.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Valsecchi Athos e per il tesoro Braccesi.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Esonero dall'imposta di bollo e dai diritti catastali e ipotecari sugli atti e documenti relativi ad espropriazioni per conto dello Stato o di enti pubblici » (2241)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esonero dall'imposta di bollo e dai diritti catastali e ipotecari sugli atti e do-

cumenti relativi ad espropriazioni per conto dello Stato o di enti pubblici ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

M A I E R , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che il provvedimento in discussione non abbia bisogno di un'illustrazione molto più ampia della relazione unita al disegno di legge stesso.

In base alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268 che richiamava l'articolo 94 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, gli atti relativi alle procedure di espropriazione effettuate nell'interesse dello Stato erano esenti da tributo; ovviamente non erano esenti da tale tributo gli atti compiuti nell'interesse dei privati. Con la nuova legge sul bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 è stato stabilito che, negli atti tra lo Stato o enti ad esso parificati agli effetti tributari e i privati, l'imposta è sempre a carico del contraente diverso dallo Stato. Quindi esonero completo dello Stato e carico fiscale sull'altro contraente. Questa disposizione ha portato un eccessivo gravame al privato che venga sottoposto coattivamente ad un provvedimento espropriativo, il quale privato, oltre che subire il danno dell'esproprio, deve subire anche quello di un'imposta che, a rigor di logica, dovrebbe essere a carico dello Stato.

Il disegno di legge in discussione si prefigge di ovviare a questi inconvenienti esonerando definitivamente dall'imposta di bollo, dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari, tutti gli atti e documenti relativi alle procedure di espropriazione per causa di pubblica utilità promosse dalle Amministrazioni dello Stato o da enti pubblici, nonchè quelli occorrenti per la valutazione per il pagamento dell'indennità di espropriazione. Ciò viene stabilito dall'articolo 1 che sancisce anche, a maggior garanzia, che per fruire delle cennate esenzioni, negli atti e documenti deve essere fatta menzione dell'uso cui sono destinati.

La minore entrata è prevista in cinque milioni annui, la cui copertura è prevista con la riduzione del fondo iscritto al capitolo 1327 dello stato di previsione della spe-

sa del Ministero delle finanze, capitolo che riguarda indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti.

Non ho altro da aggiungere; mi pare che il provvedimento sia quanto mai giusto e chiaro, per cui prego la Commissione di volerlo approvare.

G I G L I O T T I . Indubbiamente la nostra parte non ha motivi per votare contro il provvedimento in discussione, però vorrei fare alcune osservazioni.

La prima osservazione è questa: da come risulta dallo stesso disegno di legge, sia nella relazione che nel testo dell'articolo 2, ciò che il contribuente risparmia è costituito da cinque milioni l'anno. Ora, vale la pena di presentare un disegno di legge e, di conseguenza, approvare una legge complicando ancora di più questa materia già di per sé tanto complicata per alleviare il contribuente di questa non certo grande somma?

La seconda osservazione riguarda un vecchio tema. Alcuni anni fa in questa Commissione fu presentato e ne fu anche iniziata la discussione un provvedimento per il riordinamento delle esenzioni fiscali; ora, non soltanto quel disegno di legge si è perduto durante tutti questi anni, ma noi aggiungiamo anche altre esenzioni rendendo sempre più difficile e complicata quella selva che è la materia delle esenzioni fiscali.

Terza osservazione che è una osservazione di forma; nel testo della relazione si dice che l'onere fiscale viene ad assorbire in parte l'indennizzo che è corrisposto dall'Amministrazione. Non esageriamo con questa affermazione: se è vero che può succedere per espropriazioni di poche migliaia di lire, non è altrettanto vero che accada per quelle di milioni!

Abbiamo già visto, del resto, un esempio del genere quando è stato approvato — noi votammo contro — il raddoppio della carta bollata, che fu molto gravoso per il contribuente.

M A R T I N E L L I . Sarebbe più giusto, però, parlare di unificazione dei valori della carta bollata.

G I G L I O T T I . Il collega Martinelli può chiamarlo come vuole: noi diciamo raddoppio, lui dica unificazione dei valori della carta bollata; sta in fatto che chi prima pagava duecento lire di carta bollata, ad un certo punto ne ha dovute pagare quattrocento! E questo aumento ha recato un notevole contributo alle finanze dello Stato. Ora, in quella sede, sarebbe stato opportuno rivedere tutta questa materia: le leggi spicciole — appunto come questa — non fanno altro che recare un contributo gravoso in quella che è la selva delle leggi fiscali.

Ripeto che il mio Gruppo dà voto favorevole al provvedimento, ma non potevo esimermi dal rendere queste dichiarazioni.

P E L L E G R I N O . Sono d'accordo sul provvedimento in discussione, però non mi convince la copertura proposta. Come si fa a diminuire uno stanziamento che è sempre insufficiente, tanto è vero che il Ministero delle finanze non può mai corrispondere al proprio personale quel che ad esso spetta in occasione di trasferimenti, e spesso vediamo note di variazione in aumento? Non mi spiego come mai ora ci sia questa eccedenza: forse essa vuole coprire una nota di variazione che verrà successivamente? Ma il 1967 — aggiungo — non è finito, quindi come si può parlare di eccedenza? Mi sembra quindi che questa copertura sia « fasulla », per cui invito il Sottosegretario a provvedere in merito: sappiamo benissimo che il Ministero delle finanze per poter pagare le indennità di missione ai propri dipendenti deve chiedere ogni anno variazioni di bilancio.

C E N I N I . Sono d'accordo sull'opportunità del provvedimento; si tratta di cosa da poco perchè nel complesso sono cinque milioni; però, nella fattispecie, quando si tratta di espropriati costretti alla vendita, addossare loro anche l'onere del bollo, dei diritti catastali eccetera è veramente ingiusto, come diceva lo stesso relatore Maier.

Per questi motivi ritengo opportuno il provvedimento.

M A R T I N E L L I . Chiedo una notizia all'onorevole relatore. Ad un certo punto della relazione si dice che per ragioni di opportunità economico-sociale colui che si vede oggetto di un esproprio nell'interesse dello Stato o di enti pubblici non dovrebbe essere gravato da imposta, anzi il testo dice esattamente: « ... anche per perequare, nei riflessi fiscali, le espropriazioni effettuate dai Comuni nel settore delle aree edificabili, provvede l'unito disegno di legge ». Ora, se non affermo male (ho mandato a prendere proprio a questo fine la legge del 1967) già per i Comuni avviene questa esenzione.

M A I E R , *relatore*. Io ho inteso, infatti, in questa maniera.

M A R T I N E L L I . Allora se così fosse, quando è il Comune che interviene per espropriare — nel caso di aree edificabili — vi sarebbe l'esenzione per tutti gli atti occorrenti, mentre invece quando è lo Stato che prende questa iniziativa — almeno dal 1953 — non è più così. Può il relatore chiarire questo mio dubbio?

G I G L I O T T I . Non ricordo esattamente la legge, però ritengo che vi sia questa esenzione; ma vi è un motivo perchè la espropriazione per le aree fabbricabili non si fa a norma della legge del 1953, si fa determinando l'indennità in misura inferiore a quello che è il valore reale delle aree edificabili. Per cui ritengo che quella disposizione sia stata adottata dal legislatore per addolcire — anche se non ne sono sicuro — la situazione dell'espropriato, il quale viene a percepire una indennità inferiore al valore reale, esentandolo da quelle tasse.

M A R T I N E L L I . Comunque io aderisco e do il mio voto favorevole al disegno di legge per motivi di opportunità, in quanto è meglio ritornare alle vecchie norme e abbandonare quelle del 1953.

M A I E R , *relatore*. Per quanto riguarda la richiesta del senatore Martinelli, mi rimetto a quello che dirà il Sottosegretario

per le finanze, perchè io non ho approfondito la materia, ma per esperienza ritengo che le espropriazioni, in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, siano esenti da qualsiasi tipo di imposta. E concordo con l'osservazione fatta dal senatore Gigliotti, cioè che è eccessivo dire, come è asserito nella relazione del Governo, che molte volte si assorbe in parte, e spesso in misura considerevole, con questa imposta, l'indennità di esproprio. Però, a mio avviso, noi non possiamo nemmeno sottovalutare l'effetto psicologico che fa il pagamento di un'imposta sull'indennità di esproprio anche modesta, quando un cittadino viene espropriato, certamente non con la sua adesione spontanea. Quindi, non foss'altro che per considerazioni di ordine psicologico, mi pare sia opportuno approvare questo disegno di legge.

Circa le osservazioni fatte dal senatore Pellegrino, vorrei far presente che proprio di recente questa Commissione ha approvato un disegno di legge per sanare tutte le pendenze che erano rimaste in sospenso, mi pare, dal 1962 al 1964-65, per quanto riguarda, appunto, le indennità di missione al personale del Ministero delle finanze che non erano state corrisposte. Pertanto, quando il senatore Pellegrino si riferisce a indennità di missione che non sono state pagate, probabilmente si riferisce a quelle che risalgono a molti anni fa, che in effetti sono rimaste in sospenso per una somma considerevole. Ma, come ebbi occasione di dire nella relazione che svolsi su quel disegno di legge che si riferiva alla sanatoria, dal 1966, salvo errore, il fondo per questo capitolo è stato notevolmente aumentato in modo da coprire, certamente, tutte le spese di indennità e missione, e ritengo che si possa avere, su di esso, un'economia di cinque milioni per coprire le spese del presente disegno di legge.

MARTINELLI. Ho qui sott'occhio il testo della legge 18 aprile 1962, n. 167: « Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica popolare ». L'articolo 20 dice: « Salvo le agevolazioni tributarie consentite dalle vigenti disposizioni, gli atti di acquisto o di esproprio di cui agli articoli 13 e 14 della

presente legge, sono sottoposti a registrazione a tassa fissa e le imposte ipotecarie sono ridotte del quarto ».

Dunque qui non si parla di legge del bollo, ma la legge del bollo potrebbe — penso io — essere inclusa in questa salvaguardia generale: « Salvo le agevolazioni tributarie consentite dalle vigenti disposizioni ». Ora questo nuovo testo dice: « Gli atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione (si parla quindi solo di esproprio, e non di acquisto) per causa di pubblica utilità promossa dalle Amministrazioni dello Stato o da enti pubblici, nonché quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennità di espropriazione, sono esenti dall'imposta di bollo, dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari ». Quindi questa norma è veramente molto più ampia dell'altra.

Ora non so che cosa significhi il richiamo contenuto nella relazione: « anche per perequare, nei riflessi fiscali, le espropriazioni effettuate dai Comuni nel settore delle aree edificabili ».

PRESIDENTE. Per i Comuni vi è una legislazione speciale.

GIGLIOTTI. Vorrei un chiarimento da parte del rappresentante del Governo. Dice l'articolo 1 del disegno di legge: « Gli atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, nonché quelli occorrenti per la valutazione, eccetera ». Ora molte volte, anzi quasi sempre, contro il decreto di espropriazione, relativamente alla misura dell'indennità, il privato propone giudizio dinanzi al giudice ordinario, e il giudice non deve far altro che valutare quella che rappresenta l'indennità di espropriazione. Gli atti del giudizio sono compresi in questa esenzione? È bene chiarirlo.

PRESIDENTE. È una domanda importante.

GIGLIOTTI. Perchè quando si parla di valutazione, si può intendere che

nella valutazione sia compreso quel giudizio che serve unicamente per arrivare alla valutazione.

PRESIDENTE. Veramente, qui, la parola « valutazione » pare non si riferisca all'istituto dell'espropriazione: « per la valutazione o per il pagamento dell'indennità ».

GIGLIOTTI. La valutazione dell'indennità viene fatta dal giudice in base all'opposizione del privato circa la misura dell'indennità stessa, non già in base al decreto di espropriazione, nè in base all'indennità così come è stabilita nel decreto. Questo punto è bene chiarirlo; cioè questa esenzione non si estende ai giudizi di opposizione all'indennità.

VALSECCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La questione che pone l'onorevole collega è molto sottile. Però, a mio modo di vedere, ciò che s'intende coprire in questo disegno di legge sono gli atti di carattere amministrativo; gli atti di carattere giudiziario sono altra cosa. Qui noi modifichiamo la legge fiscale, e come tale la legge fiscale non si è mai occupata di atti giudiziari, che sono regolati, invece, da altre leggi e da altre norme che trovano il loro collegamento in materia tipica dipendente dal Ministero di grazia e giustizia. Quindi, per me, qui si tratta di decreti, di copie, di note di trascrizione, di certificati ipotecari, di certificati catastali eccetera, di atti amministrativi, ma non di atti giudiziari.

GIGLIOTTI. Ma poichè siamo in prima lettura, forse è opportuno chiarire.

MAIER, *relatore*. Vorrei aggiungere che si tratta di non far ricadere a carico del contraente-privato una spesa che in linea normale farebbe carico al contraente-Stato: cioè se la legge non avesse detto che in ogni caso questi oneri sono a carico dell'altro contraente, il problema non si sarebbe posto. Il problema è di non far pagare all'altro contraente le spese per un atto che deve produrre nell'interesse dello Stato.

PRESIDENTE. Questo è un punto che deve essere assolutamente chiarito, anche perchè, finora, chi in queste contingenze propone un giudizio, o per far ridurre l'indennità o per altro fine, lo fa a sue spese. Ora, se noi ammettiamo che colui il quale non è contento dell'espropriazione e propone un giudizio che riguarda o la valutazione dell'esproprio o la valutazione dell'indennità, se questo giudizio fa sospendere, per intanto, tutta la procedura, tutto ciò gratuitamente, il giudizio non finisce più e l'espropriazione si ferma. Dice bene il Sottosegretario che se si tratta di atti amministrativi, possiamo essere d'accordo; ma se si tratta di una lite, che è d'iniziativa del privato, che può arrivare a tutti i gradi del giudizio — Appello, Cassazione eccetera — consentendo al privato di non spendere niente, andiamo a sollevare un pericolo gravissimo, per le stesse considerazioni.

Pertanto, ripeto, io riterrei accettabile l'opinione del Sottosegretario, e cioè che la esenzione riguarda soltanto gli atti amministrativi, ma non gli atti giudiziari.

MARTINELLI. La relazione, in ogni modo, nel richiamare la legge in vigore prima del 1953, dice chiaramente che « salva l'esenzione per la parte dell'imposta dovuta dallo Stato », vale a dire che questa norma, anche prima, era tale da agevolare lo Stato; non agevolava la parte che si opponeva allo Stato, la quale doveva regolarmente sottoporsi alle leggi di bollo abituali. Successivamente si stabilì che siccome quello che era dovuto dallo Stato era sempre dovuto dal privato, in surrogazione, oggi si ripristinerebbe l'esenzione, ma per quella parte che, in forza della legge 30 dicembre 1923, n. 3269 era dello Stato, ma faceva carico al privato.

Quindi io penso che a questo proposito non possano sorgere dubbi.

VALSECCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi pare che il ragionamento del senatore Martinelli sia ineccepibile, perchè qui noi parliamo di atti e documenti relativi a espropriazioni per cause di pubblica utilità, promosse dallo Stato o da enti da esso parificati. Quindi lo Stato,

promuovendo quest'azione, determina una certa procedura che esige determinati atti. Questi atti, d'ora in avanti, saranno esenti da ogni imposta, perchè si toglie l'eccezione fin qui vigente che l'imposta doveva essere a carico del venditore. Togliendo questa eccezione, si ritorna alla prassi normale, che l'imposta è dovuta dall'acquirente. L'acquirente essendo lo Stato, sia pure attraverso una certa procedura, l'esenzione fiscale è in relazione a colui che acquista e riguarda gli atti conseguenti per arrivare al contratto di compravendita.

Vediamo un po', adesso: il venditore coatto non è soddisfatto, può promuovere azione giudiziaria eccetera. Evidentemente agisce al di fuori dell'ambito previsto da questa legge e sostiene tutti i gravami che deve sostenere qualsiasi cittadino, per qualsiasi ragione, se vuole adire il giudizio del magistrato.

PRESIDENTE. Concordiamo tutti in questa opinione.

GIGLIOTTI. Io ho fatto l'osservazione anche perchè un dubbio poteva sorgere. Del resto, questa materia così intricata avrà bisogno di una delle tante circolari che emana il Ministero, affinché sia chiarito questo pensiero.

VALSECCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Però siamo convinti che il ragionamento che facciamo ha una sua « pulizia » logica.

GIGLIOTTI. Comunque, ripeto, sono favorevole al disegno di legge; però dubito che si tratti soltanto di una minore entrata di cinque milioni.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiuso la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle Amministrazioni del

lo Stato o da enti pubblici, nonchè quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennità di espropriazione, sono esenti dall'imposta di bollo, dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari.

Per fruire delle cennate esenzioni, negli atti e documenti deve essere fatta menzione dell'uso cui sono destinati.

MAIER, *relatore.* Il secondo comma rafforza la tesi che è stata sostenuta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

La minore entrata per imposta di bollo, prevista in lire 5 milioni annue, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà compensata con la corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 1327 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1967 e successivi.

Il Ministro del tesoro è incaricato di provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

MARTINELLI. Desidererei solo un chiarimento: era proprio necessario andare a « pescare » il capitolo concernente indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti che riguardano spese di personale in attività di servizio, capitolo che notoriamente è inadeguato?

MAIER, *relatore.* Nell'esercizio 1965 c'è stata un'economia di lire 41.226.930.

VALSECCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Al momento in cui si è fatta l'indagine le previsioni erano che il capitolo si sarebbe chiuso, a fine d'anno, con residui destinati all'economia.

Si tratta dei trasferimenti promossi dall'Amministrazione e non di quelli richiesti e concessi all'impiegato. In quest'ultimo caso, infatti, le spese di trasporto sono a carico del dipendente.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

143ª SEDUTA (19 settembre 1967)

MARTINELLI. L'articolo 2 recita: « La minore entrata per imposta di bollo, prevista in lire 5 milioni annue, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà compensata con la corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 1327 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1967 e successivi ». Ora io vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario il significato dell'espressione « e successivi ». Non ne deriverà, per caso, una di quelle tante interpretazioni che facciamo di una certa sentenza, per cui apparirà che lo stanziamento invece di essere di 70 milioni è di 65 milioni?

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'espressione « e successivi » si potrebbe anche togliere, perchè sarà una modifica del capitolo relativo all'imposta di bollo che verrà modificato.

PRESIDENTE. Non dimentichiamo che il bilancio per l'anno finanziario 1968 è già stato presentato.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È esatta anche questa osservazione. Si potrebbe dire, allora, « e del corrispondente capitolo per l'anno finanziario 1968 ». Per gli esercizi successivi al 1968 si terrà conto della determinazione del capitolo di entrata dell'imposta di bollo che verrà corretto per la corrispondente aliquota.

MARTINELLI. Sussiste, però, a mio avviso, il seguente problema: la norma che delibera una riduzione di entrata è da considerare simile a una norma di aumento di spesa? Non è ancora dimostrato che sia così. In secondo luogo, resta da vedere se veramente con questa norma riduciamo l'insieme delle fonti di entrata. Infatti delle 500 voci del bollo ne aboliamo tre. Vale dunque il principio che abbiamo ridotto l'entrata nella sua fonte di acquisizione di danaro per lo Stato. Che poi altre voci diano un maggiore gettito, non elimina la conseguenza che, a seguito dell'esenzione,

si debba trovare una copertura per la diminuita entrata.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In definitiva, ritengo più opportuno lasciare invariato l'articolo 2.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 1, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, integrata dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1966, n. 949, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche » (2301)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 1, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, integrata dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1966, n. 949, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

MAIER, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge 21 luglio 1960, numero 739, tra le varie provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali ed avversità atmosferiche, prevede agevolazioni di carattere fiscale alle imprese industriali, le quali agevolazioni, per lo meno alcune, andavano a diminuire le entrate degli enti locali, Province e Comuni.

L'articolo 10 di quella legge prevede che: « Alle Province ed ai Comuni i quali, in conseguenza dello sgravio delle sovrimposte sui terreni e delle addizionali sul red-

dito agrario concesso in applicazione dell'articolo precedente, si venissero a trovare in condizioni di bilancio deficitario o di *deficit* correlativamente maggiorato, la Cassa depositi e prestiti è per tale oggetto, autorizzata a concedere mutui ammortizzabili in un periodo non inferiore agli anni trenta.

Nella concessione di tali mutui i Comuni e le Province suddette saranno preferiti agli altri enti che avessero presentato istanza per l'ottenimento di prestiti nello stesso anno.

Valgono per tali mutui le disposizioni di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 e successive modificazioni in quanto applicabili.

L'onere per l'ammortamento dei mutui anzidetti è assunto dallo Stato ».

In altre parole questa legge stabilisce che la parte di entrata fiscale che veniva decurtata nel bilancio dei Comuni, sia colmata con mutui da contrarre presso la Cassa depositi e prestiti, i cui oneri di ammortamento sono assunti dallo Stato.

La legge 21 luglio 1960, n. 739 stanziò la somma di un miliardo per l'ammortamento di questi mutui; una tale somma si dimostrò insufficiente, per cui con la legge 14 febbraio 1964, n. 38 lo stanziamento fu elevato a otto miliardi. Con il provvedimento in discussione ora quella somma si porta a 16 miliardi.

Naturalmente l'onere relativo all'ammortamento annuo — che è calcolato per questa maggior spesa in 250 milioni l'anno — sarà coperto mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1967.

Un tale aumento si è reso necessario in seguito all'aumento delle richieste avanzate da Comuni che hanno sopportato quest'onere e anche in seguito a modifiche che sono intervenute nella delimitazione delle zone danneggiate, al fine di permettere loro di beneficiare di queste provvidenze.

A me pare che non ci sia altro da aggiungere se non l'augurio che la somma stanziata risulti sufficiente e che non si debbano nel futuro approntare nuovi disegni di legge per integrare ulteriormente il fi-

nanziamento disposto. Anche perchè, riferendosi il provvedimento in esame a calamità avvenute dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964, si dovrebbe essere in grado di determinare esattamente le reali necessità. Ciò detto, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

B O S S O . Colgo l'occasione della discussione del disegno di legge per ricordare che recentemente si sono avute in Piemonte calamità naturali molto gravi. Poichè siamo andati promettendo un sollecito esame dei tre provvedimenti riguardanti il Fondo di solidarietà nazionale, giacenti al Senato, vorrei rivolgere all'onorevole Presidente la preghiera di sollecitarne la discussione, o, eventualmente, di proporre un ordine del giorno in tal senso.

P R E S I D E N T E . Effettivamente il *tornado* che si è abbattuto recentemente in Piemonte è stato di una violenza eccezionale, ed io stesso sono stato testimone dei danni che esso ha causato nella zona di Mondovì. Assicuro pertanto il senatore Bosso che mi renderò sollecito presso i Ministri competenti affinchè si provveda nel più breve tempo possibile a favore dei colpiti dall'alluvione.

P I R A S T U . Mi associo alla richiesta del senatore Bosso affinchè una volta per tutte venga regolarizzata la legislazione in materia. Anche in Sardegna, come d'altronde in tutte le regioni, le calamità naturali arrecano danni gravissimi, per far fronte ai quali vi sono a disposizioni due leggi, la n. 38 del 14 febbraio 1964 e la n. 949 del 31 ottobre 1966 che, seppur carenti, potrebbero servire alla bisogna. Mancano però i fondi a disposizione. D'altronde non comprendo perchè, mentre in Sardegna una legge regionale funziona regolarmente nei casi di necessità, altrettanto non si possa fare con una legge dello Stato.

Sulla sostanza del disegno di legge in esame non ho osservazioni da fare.

M A I E R , *relatore*. Mentre mi associo alle richieste avanzate dai senatori Bosso e

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

143ª SEDUTA (19 settembre 1967)

Pirastu, vorrei ricordare che un disegno di legge in tal senso fu presentato dal compianto senatore Roselli. Anche per rendere omaggio alla sua memoria, si potrebbe prendere a base di discussione quel provvedimento.

C E N I N I . Siamo d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La spesa di lire 1.000 milioni autorizzata dall'articolo 1, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, già elevata a lire 8.500 milioni per effetto dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1966, n. 949, è ulteriormente elevata a lire 16.000 milioni, in ragione di lire 33.333.000 per l'esercizio finanziario 1963-64, di lire 16.666.500 per il periodo luglio-dicembre 1964, di lire 283.333.000 per ciascuno degli anni finanziari 1965 e 1966, di lire 533.333.000 per ciascun anno finanziario dal 1967 al 1992, di lire 516.676.500 per l'anno finanziario 1993, di lire 500

milioni per l'anno finanziario 1994 e di lire 250 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1995 e 1996.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di lire 250.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1967, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 18,40.

DotL. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari